



Data	Protocollo N°	Class:	Prat.	Fasc.	Allegati N°
Oggetto	<i>Chiarimenti in materia di carburanti a seguito modifiche introdotte dalla L.R. 17/2021.</i>				
02/08/2021	0342995	I.810.02.3			0 per tot.pag. 0

Al Comune di Paese

posta.comune.paese.tv@pecveneto.it

Con riferimento alla Vs nota in data 21 luglio u.s., prot. n. 20456, concernente la richiesta di alcuni chiarimenti a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione, si rappresenta quanto segue.

La legge regionale n. 17 del 2021, al fine di assicurare la massima semplificazione delle procedure amministrative riferite ai procedimenti di autorizzazione e collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti, nonché di verifica periodica quindicennale degli stessi, ha ribadito l'applicazione della disciplina statale di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”* anche al settore della distribuzione di carburanti per autotrazione.

La nuova legge regionale di adeguamento ordinamentale prevede infatti che *“Il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (...) il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento”*.

Di conseguenza, fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 10, comma 3, del DPR n. 160 del 2010, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione di carburanti disciplinati dalla legge regionale n. 23 del 2003 non è più richiesto (A riguardo, si è provveduto ad oscurare il relativo intervento sul portale camerale, ma la modifica sarà visibile al pubblico a partire da settembre).

Con riferimento al procedimento di autorizzazione degli impianti, appare evidente come la DGR n. 497 del 2005 sia stata superata dalla disciplina di cui al DPR n. 160 del 2010 là dove, all'articolo 7, comma 3 prevede che *“Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.”*

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253
industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio **XVRICN**



E' in sede di conferenza di servizi che codesta amministrazione potrà acquisire i pareri che ritiene necessari al fine del rilascio del titolo autorizzatorio compreso, eventualmente, quello dell'ASL territorialmente competente. E' da dire, poi, che con l'entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, che ha sostituito il parere dell'azienda sanitaria locale con l'asseverazione del tecnico abilitato, nella modulistica in uso si è provveduto a sostituire il parere preventivo dell'Asl con un'autocertificazione del tecnico abilitato

Sempre con riferimento al portale camerale, si segnala che non è prevista la trasmissione automatica della documentazione di cui all'articolo 10 del DPR alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, in quanto, a seguito di contatti intervenuti, le stesse hanno evidenziato come non necessario l'inoltro automatizzato e generalizzato di tali dichiarazioni, mantenendo comunque la possibilità di una trasmissione selettiva da parte del SUAP qualora la reputi opportuna in base alle specificità del procedimento. Ciò anche al fine di permettere l'eventuale controllo da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti ai sensi del sopra richiamato art. 10 del DPR n. 160 del 2010. Analoga argomentazione vale pure per le Province.

Per quanto attiene, infine, il modello di certificato di collaudo, proprio il richiamo all'art. 10 del DPR n. 160 del 2010, sta ad indicare che si deve fare riferimento al modello di certificato di collaudo utilizzato per gli impianti produttivi in genere.

Con riferimento, invece, alla perizia giurata di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2003, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale si conferma che gli uffici regionali stanno provvedendo alla predisposizione di un modello aggiornato che prevederà l'estensione del modello esistente alla nuova fattispecie della verifica quindicennale. Nel frattempo, si potrà utilizzare il modello già presente sul portale camerale opportunamente integrato con la nuova fattispecie del collaudo quindicinale.

Cordiali saluti

Il Direttore
dott.ssa Adanella Peron

Comune di Paese - Protocollo 0021287 del 02-08-2021

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PERON ADANELLA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 - Fax 041/2794253
industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio **XVRICN**